



AIPD  
LIVORNO

## Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci AIPD Sezione di Livorno del 01/10/2022

L'Assemblea inizia alle ore 10:00 in seconda convocazione. L'ufficio di presidenza valuta l'ammissibilità delle deleghe presentate e prende atto della presenza del numero legale dando inizio formale all'Assemblea stessa.

Il Presidente Massimo Zallocco introduce l'ordine del giorno sottolineando la necessità dell'intervento di modifica dello Statuto dell'Associazione allo scopo di assicurare la migrazione dal registro provinciale al registro nazionale RUNT.

L'approvazione delle modifiche allo Statuto da parte dell'Assemblea Ordinaria è possibile in virtù dell'articolo 26-bis del D.L. n. 73/2022.

I Soci hanno ricevuto la nuova versione dello Statuto e la relazione che ne illustra le modifiche come allegato della lettera di convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente procede ad illustrare le singole modifiche apportate allo Statuto attualmente in vigore.

- **art. 2**  
nel punto in cui si parla delle *"attività secondarie e strumentali dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore"*: va aggiunto chi è l'organo della associazione che individua le attività *"diverse, secondarie e strumentali"*. Quindi inserire *"La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione"*
- **art. 8**  
rimuovere *"comunque maggiorenni"* in quanto **non è legittima** l'esclusione dal diritto di voto attivo dei minorenni associati, i quali devono poter esercitare questo diritto attraverso gli esercenti la potestà genitoriale (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019)
- **art. 9**  
Nella lista delle competenze inderogabili dell'Assemblea l'attuale Statuto cita soltanto la nomina di organi dell'Associazione e non prevede la revoca, quindi è necessario inserire questa funzione.  
Il "punto e" viene rimosso e scomposto in due specifici punti nei quali si cita sia la nomina che la revoca. Viene inoltre inserita la competenza di delibera: *"delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza" (competono all'assemblea ordinaria)"*.  
Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea Straordinaria le competenze vengono puntualizzate e completate rispetto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
- **art. 12**  
E' risultato necessario aggiungere quorum per modificare lo statuto : *"per*



**AIPD  
LIVORNO**

*modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"*

Il Presidente sottopone il nuovo Statuto all'approvazione dell'Assemblea che li approva all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 11:30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e ringrazia i Soci per la partecipazione.

Il Presidente dell'Assemblea  
Massimo Zallocco

Il Segretario  
Samantha Ciampi

*Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale di Livorno*

Registrato il 18-10-2022

Al n° 3304 Serie 11

Riscosso € Esent

*L'Operatore*

  
Fabio Conte

**STATUTO  
DELLA  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI LIVORNO APS**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

L'Associazione costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile a Pisa il 14 Febbraio 1988, con atto del Notaio Caccetta, ha assunto la denominazione: "Associazione Italiana Persone Down - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale sezione di Livorno" con delibera assembleare del 9 maggio 2008 come da rogito Rep. 16907 Fasc. 7842 del Notaio Dott.ssa. Barbara Bartolini di Pisa. A far data dal presente statuto la denominazione è "ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN sezione di Livorno APS", da ora in avanti denominata "Associazione". Nel periodo transitorio precedente alla istituzione del RUNTS, ai sensi di legge, l'associazione, quale ONLUS in ragione del D.Lgs. 460/1997 dovrà continuare a qualificarsi come tale utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. Solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione utilizzerà la dicitura "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS" in aggiunta alla dicitura "Associazione di promozione sociale" o "APS".

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down ETS, con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità AIPD Nazionale.

L'Associazione ha sede in Livorno, località Ardenza, via Voltolino Fontani n. 5.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 9, 12 e 23 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale, con propria delibera solo nei casi in cui:

- la sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale;
- per gravi irregolarità statutarie ed amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

**ART. 2 – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'**

Lo scopo dell'Associazione è di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti

attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b - interventi e prestazioni sanitarie;
- c - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g - formazione universitaria e post-universitaria;
- i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A tale scopo l'Associazione si propone di:

- 1) intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della condizione genetica del neonato, sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- 2) favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di persone con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado collaborando con le istituzioni scolastiche locali, le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire, suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere lo scopo, prevedendo anche interventi di assistenza diretta nel campo dell'autonomia;
- 3) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
- 4) promuovere percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative confrontandosi con le esperienze internazionali, in modo da collaborare con le associazioni locali per la

promozione ed eventualmente nell'organizzazione di servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo, se necessario, la gestione diretta;

- 5) raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorire l'insorgere, sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere le ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
- 6) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati alle problematiche della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;
- 7) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down e i loro familiari;
- 8) offrire agli organi legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- 9) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down e di quelle con altre forme di disabilità, per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;
- 10) operare affinché la dignità della persona con sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana siano salvaguardati nell'ordinamento nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità;
- 11) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 - SOCI: Categorie**

L'Associazione è composta dai Soci:

- a) **ORDINARI:** genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado, tutori e amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down), che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere Socio Ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale;
- b) **COLLABORATORI:** le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD.
- c) **BENEMERITI:** le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

Il numero dei Soci è illimitato.

### **ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione**

Il Socio è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

Il Socio ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi; essere informato sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e della Associazione Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il Socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio, quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

## **ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa (art. 24 del Codice Civile).

## **ART. 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di Singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento, di Enti Locali, di privati, italiani o esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) dai beni immobili;
- g) dai beni mobili in possesso dell'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione dei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

## **ART. 7 - ORGANI**

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori.

## **ART. 8 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) Soci ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.
- b) Soci BENEMERITI.

- Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti. I Soci minorenni possono esercitare il diritto di voto attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione

Il Socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

## **ART. 9 - ASSEMBLEA - COMPETENZE**

L'Assemblea è organo sovrano rappresentante della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina o revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) la nomina o revoca del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
- f) la nomina o revoca dei Soci benemeriti;
- g) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- h) l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- i) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- j) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- k) la delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- l) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile;
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) delibera le modificazioni dello Statuto;
- b) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori;
- d) determina le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto a partecipare (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI**

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o per schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art. 21 c.c.).

Per deliberare la modifica dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

### **ART. 13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, e alla scadenza del suo mandato della durata di tre anni, può essere rieletto per una sola volta in modo che tale carica non possa essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado. Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

### **ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro e non più di otto altre persone anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve: sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare: quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera a riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti: gli altri componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

#### **ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

#### **ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI**

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

E' possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza attraverso le moderne tecnologie.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

#### **ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni: può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenti perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire il processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci Benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

## **ART. 18 - BILANCI E AMMINISTRAZIONE**

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio dell'anno finanziario precedente e, una volta approvato, lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Bilancio comprende il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo di competenza, nonché le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio è corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata ai fini dell'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

#### **ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

#### **ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZE**

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-contabile;
- b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi: a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART 21 - VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 22 - LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

## **ART. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ART. 24 - LIBRI SOCIALI**

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi recandosi nella sede di conservazione degli stessi.

#### **ART. 25 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE**

L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 17.10.2022

M n° 3304 Serie 111

Riscosso € Eseul

L'Operatore  
dot. Fabio Conte

